

LA GAZZETTA D'ACQUI

(E GIOVANE ACQUI)

MONITORE DELLA CITTA' E CIRCONDARIO

ABBONAMENTI — Il trimestre L. 2, semestre 3.50
anno L. 6 compresi i Supplementi.

INSERZIONI — In quarta pagina cent. 25 per
linea o spazio corrispondente.

Nel corpo del giornale L. 1.

Per annunci di lunga durata si fanno patti
speciali con ribasso.

ESCE

La Domenica ed il Mercoledì

Gli Abbonamenti si ricevono alla Tipografia del
Giornale ed alla Libreria Levi.

Si accettano corrispondenze purché firmate.

I manoscritti restano proprietà del Giornale.

Le lettere non affrancate si respingono.

Ogni Numero Cent. 5 - Arretrato Cent. 10.

LA RIFORMA COMUNALE E PROVINCIALE

Il penultimo titolo del progetto per la riforma della legge comunale e provinciale, che siamo fin qui venuti esaminando, contiene alcune disposizioni comuni alle amministrazioni comunali e provinciali, delle quali ci occuperemo in questo numero.

Le più importanti, e staremo per dire radicali, di queste disposizioni sono quelle contenute negli art. 216 e 217 del progetto. Il primo commina la decadenza dalla carica, dei consiglieri, deputati provinciali, e assessori, che senza motivo giustificato abbiano mancato, pel corso di un anno, ad un quarto delle sedute. Col secondo di questi articoli viene prescritto che quando il consiglio comunale e provinciale non possa deliberare su certe materie specificatamente indicate da detto articolo, perchè manca il richiesto numero di due terzi dei consiglieri per due adunanze consecutive, i consiglieri non intervenuti, si avranno per dimissionarii e si farà luogo immediatamente alla loro surrogazione con elezioni suppletorie ed essi non potranno più essere rieletti che nel rinnovamento parziale del consiglio dell'anno successivo. Quanto poi a quei membri del consiglio provinciale o comunale, la cui decadenza dall'ufficio venne pronunciata in applicazione dell'art. 216 sopra riferito, il progetto dispone che non saranno più rieleggibili per un quinquennio.

Sono queste, come ognuno vede, gravi e severe disposizioni, ma esse però tendono a far sì che le amministrazioni comunali e provinciali raggiungano i loro fini, e non venga in alcun modo perturbato o ritardato, con danno evidentissimo degli amministrati, l'andamento della pubblica amministrazione.

La relazione che precede il progetto nota a questo proposito molto opportunamente, che all'infuori della decadenza, nessun'altra sanzione come sarebbe una multa da infliggersi ai negligenti, o la pubblicazione dei loro nomi nell'albo pretorio, può avere una seria influenza e assicurare il numero legale alle deliberazioni. E la decadenza, benché sia una grave misura, non ci pare inopportuna, perchè dal momento che nessuno è costretto ad assumere l'ufficio, ne viene di conseguenza che chi lo ha sollecitato, o consenti ad assumerlo, deve adempierne i doveri, imputando a se stesso le conseguenze della sua negligenza, la quale lo priva di una carica a cui non venne già nominato per dare un appagamento alla di

lui vanità o per conferirgli un titolo ad *honorem*, ma bensì con incarico di soddisfare agli obblighi che nascono dall'accettazione della nomina. Una obiezione alquanto seria a queste disposizioni, si è che lasciando ai consigli, alle giunte, alle deputazioni, la facoltà di pronunciare la decadenza stabilita dalla legge, si rimette all'arbitrio mutevole della maggioranza un potere di cui non farà buon uso.

Ma a tale obiezione risponde fino ad un certo punto il progetto disponendo, che se la decadenza non sia pronunciata d'ufficio da chi spetta, la medesima sarà pronunciata dal prefetto previo il parere del consiglio di prefettura. Siccome poi è obbligatoria la trasmissione al prefetto del processo verbale dei consigli, delle giunte e delle deputazioni provinciali, così è facile il riscontro delle assenze non giustificate.

Un'altra importante disposizione contenuta nel titolo di cui ci stiamo occupando è quella dell'art. 239 la quale risolve una delle più ardue questioni di diritto amministrativo intorno alla quale è discorde (cosa del resto di cui non è a fare le meraviglie) la giurisprudenza, questione la quale riguarda l'esecuzione forzata contro i beni dei comuni e delle provincie.

L'articolo succitato risolve la questione dicendo che non si può procedere in via esecutiva contro i comuni e le provincie, ma nello stesso tempo aggiunge che il creditore munito di titolo esecutivo deve notificarlo, secondo le norme della procedura al Sindaco, od al Presidente della deputazione ed al Prefetto, e che quando il comune o la provincia non paghino, dietro invito ricevuto dalla commissione provinciale amministrativa, questa stanzierà d'ufficio nel primo bilancio preventivo del comune o della provincia, la somma necessaria pel pagamento del debito. Quando poi tale pagamento sia ripartito in due o più esercizi, non mai eccedenti però il numero di cinque, il creditore percepirà durante questo tempo l'interesse legale. Con tale disposizione sono tutelati tanto gli interessi delle pubbliche amministrazioni quanto quello dei privati.

Ci resta ancora a dire di un'altra disposizione contenuta nel penultimo titolo del progetto ed è quella riguardante la facoltà di sciogliere i consigli provinciali e comunali, facoltà che secondo la legge vigente (art. 243) è rimessa all'apprezzamento del governo.

A questo riguardo il progetto ha fatto in modo che vengano eliminati i pericoli di abuso. Difatti venne stabilito che lo scioglimento dei consigli non possa essere decretato che per atto di mala

amministrazione o per gravi motivi d'ordine pubblico. Sulla proposta poi di scioglimento è sentito il parere del Consiglio di Stato ed il relativo decreto è preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento. Infine si è stabilito che un elenco dei decreti di scioglimento, venga ogni tre mesi comunicato agli uffici di presidenza del Senato e della Camera, che nomineranno ogni anno una commissione per l'elaborazione di tali decreti. Queste disposizioni sono talche escludono o per lo meno rendono difficile la possibilità di un abuso nella facoltà a dir vero molto grave, di sciogliere i consigli comunali e provinciali.

Esaminate così le disposizioni principali del progetto, faremo altra volta sul medesimo alcune considerazioni d'ordine generale.

ORARIO POSTALE

DISTRIBUZIONE DELLE CORRISPONDENZE

Ore 8 ant. — Ufficio ambulante Ventimiglia-Genova, Savona, Cairo, Carcare, Altare, Piana, Spigno, Ponti, Bistagno, Melazzo, Grogardo, Milano stazione, Genova stazione, Novi, Ambulante Modane-Bologna, Alessandria stazione.

Ore 8,45 ant. — Alessandria stazione, Rivalta Bormida, Ufficio ambulante Roma-Torino, Ufficio ambulante Bologna-Modane, Savona, Dego, Cairo, Rocchetta, Spigno, Mombaldone, Piana, Bistagno, Cortemiglia, Vesime, Cessole, Bubbio, Monastero, Terzo, Roccaverano

Ore 8,45 ant. — Cavatore e Ponzone.

Ore 12 m. — Ricaldone.

Ore 12,45 pom. — Alessandria stazione, Casine, Strevi, Rivalta, Montaldo Bormida, Carpeneto, Alice, Prasco, Visone, Savona, Carcare, Altare, Spigno, Montechiaro, Denice e Ponti.

Ore 7 pom. — Alessandria stazione, Gamalero, Sezzè, Castelnuovo Bormida, Strevi e Castelrochero.

ORE UTILI PER L'IMPOSTAZIONE

Ore 7,30 ant. — Strevi - Rivalta - Castelnuovo Bormida - Alessandria stazione.

Ore 7,30 ant. — Terzo - Bistagno - Mombaldone - Spigno - Piana - Dego - Cairo - Rocchetta - Cairo - Carcare - Altare - Savona - Roccaverano.

Ore 7,30 ant. — Melazzo - Grogardo.

Ore 11,30 ant. — Alessandria stazione - Castelnuovo Bormida.